

## Avviso

Integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami  
nel ricorso RGNR 11338/2021 pendente presso Il Tar Lazio Roma  
disposto con ordinanza cautelare n. 6350 del 31/10/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza cautelare n. 6350/2021 del 31 ottobre 2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V – Ambito Territoriale di Napoli del ricorso R.G. 11338/2021 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza, secondo le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TAR del Lazio con sede di Roma sezione IV bis ed il numero di registro generale del ricorso è 11338/2021;
- 2) la ricorrente è Mariateresa Zito. L'Amministrazione intimata è Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli e l'Istituto Scolastico Superiore "Francesco Morano" di Caivano Napoli;
- 3) con il ricorso è stata impugnata la nota n. 17797 del 24 settembre 2021 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli recante il depennamento della ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in quanto in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale, nonché le note di estremi ignoti ancorché non comunicati, nonché degli atti di pubblicazione definitive delle GPS, rettificati in autotutela, con la quale sono stati rigettati i reclami presentati dagli interessati, nonché per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, in particolare, il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 e il successivo decreto di attuazione dello stesso Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui, contrariamente allo specifico tenore letterale dell'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. n. 60/2020, non prevedono l'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento, della Circolare del Ministero Istruzione del 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui parimenti non specifica che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche gli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento, ove occorra, della disapplicazione della circolare interpretativa prot. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero Università e Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- 4) i motivi principali del ricorso sono:

Eccesso di potere – Disparità di trattamento - Sviamento di potere - Violazione artt. 18 e 21 del TFUE (trattato sul funzionamento dell'unione europea) in quanto non prevedendo espressamente l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS per chi sia in attesa della decisione di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, l'Amministrazione ha agito chiaramente in violazione dei principi di parità di trattamento e di eguaglianza, difatti la disciplina dei requisiti degli elenchi aggiuntivi discende da quanto disposto dall'O.M. n. 60/2020 ed è ovvio che, anche per la seconda annualità del biennio, i requisiti di accesso devono essere identici per quelli previsti nell'a.s. 2020/2021.

Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, presupposti carenti ed erronei, violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta in quanto negli atti impugnati vi è un esplicito riferimento alla circolare prot. n. 5348 del 17 agosto 2021 del Ministero Università e della Ricerca, secondo la quale qualsiasi domanda di riconoscimento per un titolo di specializzazione conseguito in Spagna e in Romania sarebbe improcedibile, ma l'Amministrazione competente non ha ancora adottato un provvedimento espresso, pertanto i depennamenti sarebbero in palese violazione dell'art. 2 della legge 241 del 1990 in quanto non si è attesa la conclusione delle istruttorie e l'emanazione di un provvedimento espresso

Violazione di legge - Violazione o falsa applicazione legge n. 148 del 2002 29. La legge n. 148 del 21 luglio 2002 prevede la Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona, in quanto tale Convenzione afferma che l'utilizzo dei titoli accademici nazionali deve essere finalizzato per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi, ovvero per la prosecuzione degli studi superiori. Le regole internazionali impongono una valutazione dei titoli di studio esteri sotto due profili, ovvero sia attraverso la ricognizione delle 'conoscenze' e l'attenta analisi delle 'competenze' dichiarate, dovendo così rendere un giudizio completo e specifico, e non superficiale, dei contenuti professionali orientati allo svolgimento della professione esercitabile attraverso il titolo conseguito all'estero. Nel caso di cui ci si occupa, la P.A. non tiene conto dei principi sottesi alla Convenzione e non garantisce il pieno diritto a una valutazione del titolo di studio conseguito all'estero, viene emesso un decreto di depennamento senza

applicare il meccanismo di riserva e presumendo la non validità del corso, senza attendere l'esito dell'istruttoria delle pratiche di riconoscimento.

- 5) I possibili controinteressati al ricorso sono tutti i docenti che in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. della provincia di Roma per i posti di sostegno verrebbero superati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti;
- 6) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo sito, ovvero attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;
- 7) la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza cautelare n. 6359/2021;
- 8) si specifica che al presente avviso viene allegata la copia integrale del ricorso notificato in data 12 novembre 2021.

Reggio Calabria, lì 22 novembre 2021

Avv. Ezio Claudio Pellicanò

